



## Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

### GESTIONE DEI BENI DI CONSUMO RICEVUTI PER ALLUVIONE – AGENTI CONTABILI

Per quanto concerne i consegnatari dei beni la disciplina generale di riferimento per le amministrazioni statali è contenuta nel d.p.r. 4.9.2002 n. 254, che occupandosi di tale figura di agenti contabili ha espressamente stabilito che solo il consegnatario per debito di custodia e' tenuto alla resa del conto giudiziale (art. 11 e 23), mentre i consegnatari per debito di vigilanza non vi sono tenuti, dovendo unicamente procedere ad una rendicontazione amministrativa (art. 12)

*Art. 12. Consegnatario per debito di vigilanza: I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo. I consegnatari di cui al comma 1 ottemperano alle formalità prescritte per il rendimento dei conti amministrativi ai sensi dell'articolo 19.*

**Gli art. 11 e 12 del DPR 254 del 4/9/2002 distinguono i consegnatari dei beni mobili in consegnatari per debito di custodia e consegnatari per debito di vigilanza** prevedendo per il primo l'obbligo della resa del conto della gestione e specificando per il secondo (il consegnatario per debito di vigilanza) l'assenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale.

Anche la ormai consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus: Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015; sez. Giur. veneto, sent. n. 200/2016), ritiene che l'obbligo della resa del conto giudiziale sia limitato ai consegnatari di beni presi in consegna con "debito di custodia" e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato soltanto del "debito di vigilanza" (art. 32, Reg. Cont. Stato).

*il debito di "vigilanza" grava, invece, sul consegnatario competente, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, per la sorveglianza sul corretto uso dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Intendendosi, per gestione delle scorte operative, l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. (corte conti Sez Calabria sentenza 296/2020)*

Nel TUEL pur essendo previsto per il consegnatario dei beni mobili l'obbligo di presentare il conto giudiziale (art. 233), non è contenuta una specifica definizione dei compiti di tale figura di agente contabile, come, invece, è stata prefigurata nell'ordinamento statale con il d.P.R. del 4 settembre 2002 n. 254.

Alcuni enti, per analogia a tale fonte, indicano che l'agente contabile cui la predetta norma si riferisce quando afferma l'obbligo di rendere il conto giudiziale è il "consegnatario per debito di custodia" (art. 11 di tale d.P.R.) e non gli operatori ivi definiti come, "consegnatari per debito di vigilanza" (art. 12), che negli enti locali sono i dirigenti e/o i responsabili amministrativi delle strutture in cui è suddiviso l'ente.

Per consegnatario per debito di custodia infatti ci si riferisce, cioè, a quella struttura preposta: a prendere in carico i beni mobili dai terzi fornitori, ad iscriverli nell'inventario, secondo le regole in uso, e ad assegnarli alle strutture interne che tali beni usano per i propri compiti operativi.

si ritiene quindi che il conto del consegnatario (per debito di custodia) vada riferito all'incaricato che assume in carico i beni mobili consegnati dai fornitori aggiornando le consistenze a magazzino, inventaria i beni detenuti in quanto non ancora assegnati agli uffici per l'uso ed in quanto tali rimaste sul suo carico di consegnatario

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 364 del 19/10/2020, in sede di esame del conto giudiziale del consegnatario dei beni, ha confermato che solo i consegnatari per "debito di custodia" sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il "debito di custodia" nella gestione dei soli magazzini "centrali" o "principali" dell'Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni "destinati all'uso", ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni "pronti uso", cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza.

Si configura quindi l'inquadramento di questa gestione dei beni di consumo donati, come agenti amministrativi, consegnatari di beni per debito di vigilanza, inquadramento richiamato anche dalle circolari della nostra sezione giurisdizionale (vedi sotto), quindi di minima **con una gestione con registro di carico/scarico**; sono gli utilizzatori dei beni, assimilabili agli utilizzatori dei beni mobili di cui è consegnatario, con debito di custodia, il consegnatario dei beni mobili/economista

Questa impostazione sembra rafforzata anche dalla contingenza specifica: come e perchè si sono ottenuti questi beni, non c'è stata una funzione di approvvigionamento svolta in modo attivo dall'ente locale, è, però, necessario monitorare l'uso di questi beni in modo tale che sia certo e dimostrato l'impiego per le finalità per cui sono stati donati.

in modo sintetico sarebbe anche opportuna una pubblicazione in "amministrazione trasparente" dei beni ricevuti e utilizzati, così come fu richiesto durante l'emergenza COVID a fronte donazioni mascherine/igienizzanti e tenendo conto che gli organi preposti, protezione civile, commissario, etc. potranno chiedere una rendicontazione dei beni donati.

### **Circolare 1/2021 sugli agenti contabili della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna - Punto 7.1 Consegnatari**

*Il D.P.R. n. 254 del 04/09/2002, all'art. 6, comma 1, stabilisce che: "Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia."*

*Nel seguito il DPR specifica che esclusivamente i consegnatari per "debito di custodia" (detti "Agenti Contabili") sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre non vi sono tenuti i consegnatari per "debito di vigilanza", ovvero gli "agenti amministrativi" che, peraltro, devono osservare quanto previsto dai regolamenti aziendali per il rendimento dei conti amministrativi. Inoltre, nel caso di deposito o magazzino, valgono le seguenti precisazioni:*

- *debito di custodia: caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'Amministrazione (compresi i farmaci);*
- *debito di vigilanza: connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'Amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso.*